

da garantirsi ai sensi di legge, occorrente per l'esecuzione di opere pubbliche, stabilendo al riguardo le seguenti condizioni:

- a) saggio d'interesse: 6%;
- b) diritto di commissione: 1% una volta tanto;
- c) ammortamento in anni trentacinque;
- d) erogazione in un sessennio.

Con successiva deliberazione del 27 novembre 1936-XV l'On. Consiglio consentiva a che il suddetto mutuo fosse erogato in un quinquennio, anzichè in un sessennio.-

Il Governatorato ha ora chiesto che l'erogazione della somma da mutuarci venga effettuata a partire dal 1° Gennaio 1939, per essere completata entro il 30 giugno 1942.-

Tenuto presente che il quinquennio stabilito dall'On. Consiglio doveva, logicamente, avere inizio col 1° gennaio 1937, e che quindi l'intero mutuo avrebbe dovuto essere erogato entro il 1941, si ritiene che la domanda del Governatorato possa essere accolta.-

Il Governatorato ha inoltre richiesto che allo stipulando contratto di mutuo venga anche allegato l'estratto della deliberazione formale adottata dall'On. Consiglio di questo Istituto per la concessione del mutuo stesso.

Quanto sopra il Direttore Generale sottopone pertanto all'On. Consiglio, perchè voglia approvare il testo della seguente deliberazione formale:

"Il Consiglio,
 udita la relazione del Direttore Generale, circa il mutuo di lire 100.000.000 richiesto dal Governatorato di Roma, per l'esecuzione di opere pubbliche,
 delibera:

- a) di autorizzare la concessione del mutuo di L.100.000.000 a favore del Governatorato di Roma alle seguenti condizioni:

